



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 290 DEL 04/08/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA II TRIMESTRE 2020
SEGRETERIA IN CONVENZIONE

REGISTRO GENERALE NR.861



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 290

Oggetto: LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA II TRIMESTRE 2020 SEGRETERIA IN CONVENZIONE

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che

- l'art. 10 della legge n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90 del 24/6/2014, stabilisce: "l'art. 41, 4° comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 è abrogato. L'art. 30, 2° comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: "il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia".

- (2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell'art. 30, 2° comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.

- (2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

- (2.quater. All'art. 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica"))

- In virtù della nuova disciplina regolante le modalità di riparto e liquidazione dei diritti di segreteria, i diritti riscossi rimangono integralmente al Comune e al Ministero non viene più attribuita la quota del 10%, e la quota spettante al segretario non viene più calcolata nella misura pari al 75% del 90% bensì nella misura non superiore ad 1/5 dello stipendio in godimento;

Visto che nel II trimestre 2020 sono stati riscossi e regolarmente versati alla Tesoreria comunale diritti di segreteria per proventi riscossi per gli atti di cui ai nn. da 1 a 5 della tabella allegato d) alla Legge 8.6.1962 n. 604 e successive modificazioni (stipula contratti), per un importo complessivo di Euro 7.554,32;

- Considerato che la predetta somma risulta inferiore al quinto, liquidabile al Segretario comunale;

- Vista la delibera di C.C. n. 9 del 26/4/2018 del Comune di Anacapri ad oggetto "Rinnovo convenzione tra Comune di Torre Annunziata e Comune di Anacapri per la gestione associata del servizio di segreteria comunale" e la convenzione debitamente sottoscritta tra il Sindaco del Comune di Torre Annunziata e il Sindaco del Comune di Anacapri;

- Evidenziato che l'art. 6 ultimo comma della suddetta Convenzione del 07/04/2015 prevede espressamente che "ai sensi dell'art. 10, della legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di segreteria per l'attività di rogito saranno ripartiti e liquidati solo dal Comune di Anacapri, ente privo di dipendenti

di qualifica dirigenziale, secondo le modalità di cui al comma 2, del citato art. 10; in particolare i suddetti diritti saranno trasmessi al Comune Capo Convenzione di Torre Annunziata che provvederà alla relativa liquidazione al Segretario Comunale.”;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 18 del 24/07/2018;

DETERMINA

- di liquidare, per tutti motivi esposti in premessa, che qui si hanno per ripetuti e trascritti, per il II trimestre 2020 in favore del Segretario Generale dr. Lorenzo Capuano la somma di euro 7.554,32 prelevandola dal capitolo 10900, codice di bilancio 1.02.1.0103, del bilancio corrente disponibile;
- di dare atto che l'importo spettante al segretario rientra nei limiti di un quinto dello stipendio;
- di dare atto della concordanza delle somme suesposte con i registri e gli elenchi prescritti dal regolamento di esecuzione della legge comunale e provinciale;
- di dare atto che la quota dei diritti di segreteria da erogare al Segretario Comunale dovrà essere assoggettata ad IRPEF e contributi previdenziali.

**LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE 2: FINANZIARIO
Dott.ssa Adele Ipomea**



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 875**

Settore Proponente: **SETTORE 2: FINANZIARIO**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA II TRIMESTRE 2020 SEGRETERIA IN CONVENZIONE**

Nr. adozione settore: **290** Nr. adozione generale: **861**

Data adozione: **04/08/2020**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 04/08/2020

Il Responsabile di Settore

Adele Ipomea

Visto Contabile

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 04/08/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.